

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

26° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ANGIUS

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 5, 8 e *passim*
CASTELLANI Pierluigi (PPI), *relatore alla Commissione*. 7, 8, 10 e *passim*
D'ALÌ (Forza Italia). 2, 7, 8 e *passim*
PASQUINI (Dem. Sin.-l'Ulivo). 7, 8
PEDRIZZI (AN) 3, 16, 21 e *passim*
ROSSI (Lega Nord-per la Padania indep.). . . 15, 21
THALER AUSSERHOFER (Misto). 20
VIGEVANI *sottosegretario di Stato per le finanze* 7, 8, 10 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2524-B/ter. Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo una discussione sul parere contrario espresso dalla 5^a Commissione sull'articolo 38. A questo proposito il Governo ha assicurato la sua disponibilità nel valutare una modifica del testo di tale articolo in modo da superare il suddetto parere contrario.

D'ALÌ. Anche a nome del Gruppo al quale appartengo, mi auguro che si arrivi ad una soluzione della questione in modo da non dover rinviare il testo del provvedimento all'esame dell'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

(Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia)

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo

quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i*), e 65, comma 2, lettera *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-*bis* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Passiamo alla votazione.

PEDRIZZI. Signor Presidente, l'articolo 1 prevede alcune agevolazioni fiscali concesse, con spirito «veltroniano» (anche se nate prima dell'ascesa del «gatto Felix» nel mondo della cultura) ai soggetti che effettuano erogazioni liberali. Tali agevolazioni risultano peraltro disciplinate in modo eterogeneo dagli articoli citati nel provvedimento.

Il rinnovato spirito veltroniano a favore della cultura veneziana, rinvenibile nell'ambito dell'intero provvedimento, come è stato rilevato dall'onorevole Conte, relatore sul provvedimento alla Camera dei deputati, prevede un forte innalzamento della percentuale di detraibilità delle erogazioni liberali. Infatti, per le somme versate al patrimonio della Società di cultura La Biennale di Venezia e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, il limite del 2 per cento del reddito d'im-

presa dichiarato, relativo alle erogazioni delle imprese, viene elevato addirittura al 30 per cento. In altri termini, colui che intende erogare il contributo può farlo beneficiando del vantaggio fiscale, anche se l'importo dell'erogazione arriva al 30 per cento del suo reddito complessivo dichiarato, se persona fisica, o del suo reddito d'impresa, se esercente attività commerciale.

Inoltre, è significativo il fatto che sia previsto che la destinazione al fondo di dotazione dell'erogazione ricevuta non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore; questa norma vale ad escludere l'applicazione di quell'incredibile disposizione secondo cui le erogazioni non utilizzate entro il termine di due anni dal percipiente per le finalità previste dalla legge affluiscono nella loro totalità all'entrata dello Stato.

In linea di principio, sia chiaro, non abbiamo nulla contro l'intento di facilitare le erogazioni alla Società di cultura, ma certo vorremmo che queste agevolazioni fossero inquadrare in un sistema più lineare e coerente di quello in vigore, che sappiamo non attribuibile all'attuale Ministro delle finanze, ma che la riforma Visco ha comunque lasciato immutato per la parte dispositiva, per altro riducendone ulteriormente gli effetti finanziari, come del resto viene testimoniato dalla limitazione della detrazione al solo 19 per cento dell'erogazione.

In questa direzione, in coerenza con il pensiero del Ministro delle finanze, la norma prevede non solo di ridurre ma addirittura di neutralizzare gli effetti fiscali dell'agevolazione; infatti, nel comma 4 dell'articolo in esame viene previsto che dal riconoscimento della nuova agevolazione fiscale non devono derivare oneri a carico dello Stato, di modo che si stabilisce che la società beneficiaria versi al bilancio dello Stato l'equivalente del vantaggio fiscale derivante dalla detrazione d'imposta.

Questa è la trovata dei «boys» di Visco: l'erogazione viene incentivata con detrazioni di imposta o deduzioni di oneri a favore del soggetto erogante, aumentando notevolmente l'importo erogabile, ma il beneficiario deve restituire allo Stato l'importo dell'agevolazione; la restituzione sarà integrale per le erogazioni effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali (la Società di cultura beneficiaria deve il 19 per cento dell'erogazione), nonché da società di capitali e da enti commerciali (la società beneficiaria deve il 37 per cento dell'erogazione, cioè l'importo risparmiato dall'erogante evitando l'applicazione dell'aliquota prevista per l'IRPEG), mentre sarà fatta in misura forfetaria per le erogazioni effettuate da imprese individuali.

Non è dato sapere come la norma si applicherà nel caso di erogazioni liberali fatte dalle società commerciali di persone e dalle società di fatto che esercitano attività commerciali. Probabilmente, quando se ne ricorderà, il ministro Visco ci dirà – con un suo «comunicato-legge» – che anche per questi soggetti si applica la disciplina prevista per gli imprenditori individuali.

Da ultimo, al comma 3, viene stabilito che sono esclusi dalle imposte sui redditi i proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali. Non si comprende la ragione di

questa precisazione se non per stabilire *a contrariis* che la regola vale anche nei casi di attività commerciali aventi carattere di professionalità svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie. Non è chiara la logica giuridica che presiede a questa esenzione speciale.

Non abbiamo nulla contro la Società di cultura «La Biennale di Venezia», né contro la cultura in genere, anche se fosse affidata direttamente alle cure di Veltroni, ma non si comprende perché questo soggetto debba fruire di un regime speciale. La Società di cultura goda dei regimi previsti per le ONLUS, se ne ha i requisiti, ovvero fruisca del regime fiscale degli enti non commerciali. Non è logico, anzi è un pericoloso precedente, il voler concedere esenzioni in rapporto a «scopi istituzionali» che non sono definiti dalla legge.

Per questo motivo il Gruppo Alleanza Nazionale dichiara il suo voto contrario all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati unicamente nella rubrica:

Art. 2.

(Esenzione dall'accisa sugli oli minerali del «biodiesel»)

1. All'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «È esentato dall'accisa il "biodiesel", ottenuto nell'ambito di progetti-pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

2. Le società cooperative e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile e all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 59 del 1992, concernenti la devoluzione a fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che, entro la stessa data, ottemperino agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire».

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ricordo che i commi 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la Camera dei deputati ha introdotto il comma 4.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostruite» con le seguenti: «dall'entrata in vigore della legge, l'utilizzo delle riserve stesse per la copertura di perdite comporta il divieto di distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite».

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle regioni a statuo speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano l'iscrizione nei registri regionali delle cooperative in base alle rispettive leggi regionali è equiparata a tutti gli effetti all'iscrizione ottenuta ai sensi del decreto legislativo del Capo dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni».

3.2

THALER AUSSEHOFER

Sopprimere il comma 4.

3.3

PASQUINI

Ricordo che gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono inammissibili.

PASQUINI. Signor Presidente, con l'emendamento 3.3 si vuole correggere un errore tecnico. La Camera dei deputati, nell'aggiungere il comma 4, ha previsto una decorrenza per una norma interpretativa che essendo tale non può partire da alcuna data. Infatti, il comma 1 dell'articolo 31 stralciato recita: «La disposizione... riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita...». Si tratta dunque di una norma interpretativa per cui l'emendamento da me proposto è di carattere tecnico.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere contrario.

PASQUINI. Il Governo deve rendersi conto se commette degli errori.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi scusi, signor Presidente, il Governo si rimette alla Commissione.

D'ALÌ. Signor Presidente, in base all'esperienza che abbiamo maturato, sappiamo che quando si interviene con l'interpretazione di norme precedenti vi possono essere degli effetti non voluti. Vorrei capire se l'interpretazione della norma è stata in passato in senso diverso e se vi sono influenze sul bilancio dello Stato nel momento in cui si stabilisce che la norma interpretativa interviene non da oggi. Se l'interpretazione nuova dà luogo ad un vantaggio fiscale per la categoria rispetto a quella che il legislatore oggi dice di non condividere più, è ovvio che vi saranno delle ripercussioni: istanze di rimborso, eccetera. Vorrei che si chiarisse questo aspetto.

PASQUINI. Signor Presidente, io avevo presentato un emendamento all'articolo 3 (3.1) che intendeva specificare la data di decorrenza, ma era formulato in modo diverso. Purtroppo quell'emendamento è stato dichiarato inammissibile perché si riferisce ad una parte che non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

L'effetto combinato del mio emendamento 3.1 e di quello che sopprime il comma 4 sarebbe corretto. Comunque, l'emendamento 3.3 non comporta alcuna agevolazione fiscale. Il comma 4 è solo una norma interpretativa e rappresenta un vincolo aggiuntivo per le cooperative.

D'ALÌ. Io volevo sapere solo se vi saranno differenze in un senso o nell'altro. Si potrebbe prendere in considerazione l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 non si può prendere in considerazione perché è inammissibile.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Avendo seguito l'*iter* di questo provvedimento alla Camera, allora per conto del Governo Prodi, devo dire che questo inciso che il senatore Pasquini intende cancellare fu aggiunto proprio perché il comma 1 era già stato votato e non si poteva più cambiare. Con l'emendamento 3.1 il senatore Pasquini voleva definirne l'interpretazione. Il relatore ritiene che comunque sia meglio cancellare questo comma 4 introdotto dalla Camera, perché appare più dannoso rispetto alla correzione che si doveva fare. O questo comma è tautologico, cioè è ovvio che la legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e allora si può tranquillamente cancellare, oppure non fa altro che ridurre la portata del comma 1 e pertanto penso che sia meglio sopprimerlo per rendere più leggibile la norma.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, dichiaro il mio imbarazzo perché il parere che l'ufficio legislativo suggerisce per conto del Ministero, la ragione della mia iniziale negatività sull'emendamento, discende dal fatto che l'operatività della norma che l'emendamento intende sopprimere per noi ha senso, dato che l'efficacia della misura decorre dal momento dell'operatività della legge e non si riferisce a comportamenti preesistenti. Il relatore conosce meglio di me l'*iter* di questa vicenda: la situazione mi mette in un certo imbarazzo. Io ho dichiarato quanto l'ufficio legislativo mi aveva segnalato per motivare il parere contrario, però successivamente mi sono rimesso alla Commissione e non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pasquini, soppressivo del comma 4 introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 4:

Art. 4.

(Esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese in base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici)

1. All'articolo 10, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola: «direttamente» è soppressa.

Metto ai voti l'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Regime IVA in operazioni derivanti da contratti di subfornitura)

All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 4-bis, introdotto dall'articolo 8 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura qualora per il pagamento del prezzo sia pattuito al termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare la liquidazione ed il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi".

Ricordo che tale emendamento è inammissibile.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 5:

Art. 5.

(Indetraibilità dall'IVA dell'imposta per l'acquisto di premi oggetto di manifestazioni a premio)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «beni o servizi

utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio» devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime.

Metto ai voti l'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 6:

Art. 6.

(Detraibilità dall'IRPEF degli interessi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

6.1

IL RELATORE

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 6.1 tende a sopprimere l'intero articolo dal momento che tale norma è già stata approvata nell'ambito del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1999. Costituisce semplicemente un'operazione di ripulitura del testo.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 6 introdotto dalla Camera dei deputati.

Non è approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 7:

Art. 7.

(Redditi da fabbricati)

1. All'articolo 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «all'esercizio del culto,» sono inserite le seguenti: «compresi i monasteri di clausura,».

Metto ai voti l'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 8:

Art. 8.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa di abitazione)

1. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n.168.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e non dà luogo a rimborso.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

8.1

IL RELATORE

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 8.1 tende a sopprimere l'intero articolo per le stesse ragioni indicate in merito all'emendamento 6.1. Costituisce semplicemente un'operazione di ripulitura del testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 8 introdotto dalla Camera dei deputati.

Non è approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 9:

Art. 9.

(Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

1. All'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso».

2. All'articolo 154, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, le parole: «e sulle indennità di trasferta» sono soppresse.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1800 milioni per il 1998 e in lire 5400 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5.400 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.1

IL RELATORE

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 9.1 è volto a trovare una nuova copertura per garantire l'attuazione dell'articolo in esame, secondo quanto indicato nel parere espresso dalla 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 10:

Art. 10.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies)».

2. All'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies)».

Metto ai voti l'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 11:

Art. 11.

(Finanziamenti di programmi di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 55, comma 3, lettera *b*), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «finanziamenti erogati dallo Stato» sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome».

Metto ai voti l'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 12:

Art. 12.

(Interessi per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione)

1. All'articolo 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «del nove per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «determinata con decreto del Ministro delle finanze».

Metto ai voti l'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 13:

Art. 13.

(Deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini)

1. La sospensione o il differimento dei termini di versamento di imposte o contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fa venire meno la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «degli stessi», inserire le seguenti: «se effettivamente versati e».

13.1

ROSSI, MORO

ROSSI. L'emendamento 13.1 si illustra da sè in quanto mira a consentire la deducibilità dei contributi solo nel caso in cui tali contributi risultino effettivamente versati. È una precisazione non di poco conto in quanto si chiarisce che in effetti la deducibilità è riferita all'anno di versamento applicando quindi un criterio di cassa e non di competenza come invece, senza la precisazione da me indicata, risulterebbe dall'approvazione dell'articolo al nostro esame.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento 13.1. Tra l'altro, faccio notare che nell'articolo si fa riferimento a somme sospese che, come tali, non possono essere versate.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

ROSSI. Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, faccio presente che la norma non fa solo riferimento alla sospensione ma anche al differimento dei termini di versamento. Pertanto avrei ritenuto più logico seguire il criterio di cassa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

PEDRIZZI. Trattandosi di una norma di buon senso, preannuncio il nostro voto favorevole all'articolo 13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 14:

Art. 14.

(Rimborso dell'imposta di consumo assolta da operatori della Repubblica di San Marino)

1. Il credito di imposta ed il rimborso previsti, rispettivamente, dall'articolo 35, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativamente all'imposta erariale di consumo assolta sui prodotti audiovisivi e cinematografici detenuti per uso commerciale, alla data del 1° gennaio 1993, presso i magazzini o esercizi di vendita, nonché sugli apparecchi di accensione e gli accendigas detenuti per uso commerciale, alla data del 1° gennaio 1993, presso i magazzini dei distributori all'ingrosso, spettano anche agli operatori della Repubblica di San Marino. Il credito di imposta può essere utilizzato mediante compensazione con l'imposta sul valore aggiunto incassata per la cessione dei beni effettuata nei confronti di acquirenti nazionali.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 15:

Art. 15.

(Modifiche alla disciplina recata dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al 30 novembre dello stesso anno.

2. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «per azioni e in accomandita per azioni»;

b) al comma 2, le parole da: «per i beni la cui cessione» fino a «l'aliquota propria del bene» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi»;

c) al comma 3, le parole: «il valore normale è quello» sono sostituite dalle seguenti: «il valore normale può essere determinato in misura pari a quello»;

d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1998 e la restante parte in quote di pari importo entro il 15 febbraio 1999 ed il 15 maggio 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 29. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998 il valore normale delle partecipazioni stesse è determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui red-

diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 2 settembre 1998 al 30 novembre dello stesso anno» con le seguenti: «dal 2 settembre 1998 al 30 giugno 1999.».

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «entro il 15 dicembre 1998» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

15.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre dello stesso anno» con le seguenti: «31 luglio 1999.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «15 dicembre 1998», «15 febbraio 1999» e «15 maggio 1999» rispettivamente con le seguenti: «15 agosto 1999», «15 ottobre 1999» e «15 novembre 1999.».

15.2

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre dello stesso anno» con le seguenti: «sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».

15.3

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «15 dicembre 1998» sino a: «15 maggio 1999» con: «quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la delibera di assegnazione o trasformazione e la restante parte in quote di pari importo entro il sessantesimo ed il cen-

tocinquantesimo giorno successivi al termine fissato per il primo versamento».

15.4

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il termine del 20 aprile 1998 è prorogato al 28 febbraio 1999».

Conseguentemente apportare le dovute variazioni alla rubrica dell'articolo.

15.5

ROSSI, PERUZZOTTI

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 15.1 si è voluto semplicemente prorogare le date indicate nel comma 1 dell'articolo 15, che a sua volta richiama le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Si tratta di date concordate con il Governo e sulle quali pertanto invito la Commissione a votare favorevolmente. Conseguentemente chiedo ai proponenti il ritiro degli altri emendamenti, di contenuto analogo, all'articolo 15.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentatore dal relatore.

È approvato.

Gli ulteriori emendamenti all'articolo 15 si intendono assorbiti.

Ricordo che l'emendamento 15.5, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 16:

Art. 16.

(Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)

1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi

ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale interpretazione ha efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge».

16.1

THALER AUSSERHOFER

THALER AUSSERHOFER. L'emendamento 16.1 tende a garantire che l'interpretazione di cui trattasi abbia efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È una specificazione necessaria dal momento che l'interpretazione applicativa che viene data in due risoluzioni ministeriali, una dell'11 settembre 1991 e l'altra dell'8 gennaio 1993, è in senso contrario.

Con l'articolo 16 si chiarisce che la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi viene applicata anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e quindi anche nei confronti dei comuni, delle province e delle regioni che, in base all'articolo 88 della legge n. 917 del 1986, sono state esentate dal pagamento dell'IRPEG.

Successivamente è sorta la questione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi. Secondo l'ultima risoluzione da me citata, i comuni, le province, le comunità montane e le regioni, non essendo più soggetti all'IRPEG e all'ILOR, non debbono subire ritenute per tali imposte, fermo restando l'obbligo per essi di operare le ritenute sui contributi corrisposti a soggetti diversi.

Nell'anzidetta risoluzione si specifica addirittura che, nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia comunque effettuato a monte la ritenuta nei confronti degli enti locali, gli stessi dovranno attivare l'ordinaria procedura per il rimborso.

Adesso, con questa interpretazione autentica retroattiva si accavallano le disposizioni con le risoluzioni ministeriali che il Ministero ha emanato e si mettono in grave difficoltà comuni e province. Quindi, se si vuole dare un'interpretazione, bisogna che essa sia applicabile solo dal momento dell'entrata in vigore e non in modo retroattivo.

D'ALÌ. Signor Presidente, confesso la mia disattenzione, nel senso che non avevo capito la gravità di questo articolo 16. Voterò a favore dell'emendamento presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer, ma voterò comunque contro l'approvazione dell'articolo. Si tratta infatti di un principio di grandissima rilevanza per gli enti economici. Non so quale gettito darà alle casse dello Stato, ma sottrarrà le risorse agli enti locali per destinarle al Governo centrale. Mi dolgo ancora per la disattenzione con cui ho guardato il testo, perchè si sarebbe potuta avanzare addirittura una proposta di stralcio di questo articolo rinviando la tematica, che è così rile-

vante, ad un provvedimento sulla finanza locale. Quella sede sarebbe stata sicuramente adatta e il provvedimento avrebbe potuto essere oggetto di attenzione da parte nostra. Comunque mi sembra giusto quanto dice la senatrice Thaler Ausserhofer e voterò a favore del suo emendamento e contro l'articolo.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Vorrei far notare alla senatrice Thaler che questo emendamento è speculare a quello presentato precedentemente dal senatore Pasquini. Si tratta infatti di una norma interpretativa che, in quanto tale, non può essere limitata nel tempo. Credo che la questione possa essere risolta votando l'articolo nel testo attuale, tenendo conto che in materia vi è una controversia che dura ormai da anni con pronunce giurisprudenziali di diverso orientamento. Il giudizio prevalente della giurisprudenza va nel senso indicato dall'articolo 16 ed è per questo che invito la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare il suo emendamento, altrimenti sarei costretto ad esprimere parere contrario. Questo articolo del resto è uno dei pochi che fornisce gettito e serve a coprire finanziariamente il disegno di legge.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 16 chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 88 del Tuir esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'eventuale approvazione dell'emendamento vanificherebbe, tra l'altro, la finalità complessiva della disposizione, che consente anche di intervenire su una normativa oggetto di controverse interpretazioni.

ROSSI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente su questo emendamento.

Sinceramente posso comprendere che si sia addivenuti ad un'altra interpretazione e che d'ora in poi si voglia applicare la norma in un modo diverso. Tuttavia non capisco e non posso accettare che si introducano misure retroattive quando addirittura il Ministero ha impartito chiare disposizioni in merito. Se entriamo nel merito della norma notiamo che si tratta nuovamente di una misura contro il federalismo fiscale, perchè si sottraggono fondi agli enti periferici. Se decidiamo che la norma va interpretata in questo modo da adesso mi va anche bene, perchè i comuni e le province sanno come comportarsi, ma non è possibile intervenire rispetto al passato se il Ministero ha dato delle indicazioni completamente diverse. Pertanto voterò a favore dell'emendamento.

PEDRIZZI. Se si tratta di una interpretazione autentica della norma, il Sottosegretario potrebbe precisare che gli effetti saranno *ex nunc e non ex tunc*. Potremmo in tal caso accettare l'articolo così come è. Tuttavia il

Sottosegretario deve dichiarare ufficialmente che la norma si applica dal momento in cui entra in vigore.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Che è quanto propone l'emendamento della senatrice Thaler Ausserhofer sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

Per quanto riguarda i precedenti comportamenti dell'amministrazione, già nel parere ho spiegato che il comportamento è stato modificato nel rispetto di una certa giurisprudenza.

PEDRIZZI. In questo caso il Gruppo Alleanza Nazionale vota a favore dell'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 17.

(Modifiche alla disciplina in tema di rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da società non residenti)

1. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno»;

b) al comma 2, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n. 917», sono aggiunte le seguenti: «, nonchè la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accerta-

omenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

